

COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 17/03/2021

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

L'Organo di Revisione rag. ra Ornella Piacenti D'Ubaldi, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2021;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006 il quale stabilisce che *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 secondo l'originaria formulazione della norma.*

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;



- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che l'Ente come da delibera GM n. 12 del 17/03/2021 comprensiva dei dovuti pareri di regolarità tecnica e contabile ha attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 17/03/2021 è stato adottato il piano delle azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 14/10/2020 ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23/02/2021 avente ad oggetto *“Piano triennale del fabbisogno del personale e approvazione piano annuale 2021”* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- in quanto ente non sottoposto alle regole del patto di stabilità, rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- pur non avendo sostenuto nell'anno 2009 e nel triennio 2007/2009 alcuna spesa di personale per lavoro flessibile, rispetta le limitazioni relative a dette spese, così come stabilito dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 1/2017) che, per superare il problema degli enti che seppur virtuosi, non avevano una spesa flessibile storica dell'anno 2009, ha ripreso due orientamenti (Sezione Lombardia – Delibera n. 29/2013 e Sezione Puglia – Delibera n. 149/2016) consentendo, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle esigenze strettamente necessarie, un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri;
- è stato interessato dal sisma del 24 agosto 2016 e dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno arrecato danni a molti immobili compromettendone totalmente o parzialmente l'agibilità e che quindi trova applicazione la normativa sopravvenuta e le ordinanze commissariali citate nella proposta di delibera a cui si rimanda;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- il limite di cui all'art. 1, comma 562 quater della L. 296/2006 e s.m.i risulta rispettato come riepilogato nella sottostante tabella:

COMUNE DI POGGIODOMO - RISPETTO LIMITE SPESA 2008				
PREVISIONE 2021		RETRIBUZIONI	CONTRIBUTI	TOTALE
SPESA PERSONALE OCCUPATO 2021 TEMPO INDETERMINATO	61.811,76			
Cavani Valeria C1		23.121,78	8.667,18	31.788,96
Capozzucca Marco B1		21.652,82	8.369,98	30.022,80
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	70.347,16			30.022,80
Minni Sonia Comma 557		8.357,05	2.507,15	10.864,20
Gentili Giorgio Art. 110		20.225,92	7.095,79	27.321,71
Lattanzi Stefania Sisma 2016		23.121,77	9.039,48	32.161,25
FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO	11.816,00			0,00
SEGRETARIO COMUNALE				0,00
Canafoglia Valter A scavalco	17.337,22	12.780,00	4.557,22	17.337,22
INDENNITA' SINDACO	15.130,33	13.945,00	1.185,33	15.130,33
	176.442,47			
SPESE ESCLUSE				
RIMBORSO PERSONALE SISMA 2016	- 32.161,25			
NUOVA SPESA DI PERSONALE 2021	144.281,22			
SPESA PERSONALE ANNO 2008	187.896,13			
RISPETTO LIMITE 2021	43.614,91			

preso atto che



- con la presente proposta è stato rideterminato in Euro 11.923,50 il tetto di spesa per il lavoro flessibile ai sensi della sopra citata deliberazione n. 1/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, che ha legittimato il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007-2009, purché, con motivato provvedimento si procedesse ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale; la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;
- il citato tetto di spesa è stato determinato sulla base della spesa disposta nell'anno 2017, con propria deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 30.09.2017 con la quale si era deciso di avvalersi, della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 Comparto Enti locali, della prestazione lavorativa di n. 1 dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco, inquadrato nella categoria D posizione economica D2, per sei ore settimanali a decorrere dal 04/10/2017 per sopperire all'assenza totale di un tecnico, essenziale e necessario per il corretto funzionamento dell'area tecnica dell'ente

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Poggiodomo si colloca nella fascia demografica prevista all'art. 3 della tabella n. 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 95;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) pari ad € 88.260,58 e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato (2019) pari ad € 362.946,70 si attesta al 24,32% , al di sotto del limite soglia stabilito per la fascia degli enti con popolazione inferiore ai 1.000 pari a 29,50 come da tabella 1 dell'articolo 4 del DPCM 17 Marzo 2020;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste per il triennio 2021-2023 le seguenti assunzioni:
 1. proroga di n. 1 unità, Categoria C, Posizione economica C1 fino al 31/12/2021 come da ordinanza del Commissario Straordinario per il sisma del 2016;
 2. n. 1 unità Categoria D1 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005) per 12 ore settimanali per il potenziamento dell'area finanziaria, personale e tributi, per una spesa complessiva pari a euro 6.212,00, inferiore al tetto disposta per lavoro flessibile rideterminata con la proposta di Giunta;
 3. n. 1 unità Categoria D1 per 18 ore settimanali mediante procedura comparativa curriculare ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TUEL per ricoprire il ruolo di Responsabile dell'area tecnica; a tale proposito la Legge 160/2016, che ha convertito il DL 113/2016, all'articolo 16, comma 1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato in base all'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla Deliberazione n. 14/2016 della Sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo dell'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D. L. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi;
 4. n. 1 unità categoria C1 a tempo determinato part-time, per la durata di un solo anno, finalizzata all'espletamento in maniera tempestiva dei maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione dei benefici di cui al cd super bonus, finanziata

completamente dal Ministero, pertanto non rientrante nel limite di spesa da rispettare per il lavoro flessibile

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

richiamata la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario che, in assenza della preventiva approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, consente al sottoscritto Organo di revisore di asseverare *"...il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio..."* così come richiesto all'art. 33 del DL 34/2019;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e della deliberazione n. 1/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 23/02/2021, avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale e approvazione piano annuale 2021"*.

Terni, 17/03/2021

L'Organo di Revisione
Ornella Piacenti D'Ubaldi 